



TRIBUNALE DI CATANIA

Quarta Sezione Civile e Fallimentare

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio Letterio Ciraolo	Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 5/2020 RF,

rilevato che,

- con sentenza del 17/07/2020 è stato dichiarato lo stato di insolvenza *ex* artt.3 e 2 del d.lgs.270/1999 di **EMI s.r.l.**, con sede in Belpasso (CT) viale Astrel 1 –contrada Palazzolo- codice fiscale 01517000897, n. REA CT- 319372, in persona del legale rappresentante Maria Antonia Papino, con il ministero dell’avvocato Salvatore Federico Lombardo;
- in uno al medesimo provvedimento veniva nominato quale commissario giudiziale l’avv. Marco Spadaro del foro di Siracusa, il quale ha depositato la relazione di cui all’art.28 del D. L.vo n. 270/1999 in data 12/10/2020;
- del deposito della relazione del commissario giudiziale è stata data pubblicità mediante la prescritta affissione ad opera della cancelleria in data 12/10/2020 e che nello stesso giorno la relazione è stata comunicata al Ministero per lo Sviluppo Economico;
- sono decorsi i termini di legge per le osservazioni e non risultano pervenute osservazioni da parte dell’imprenditore insolvente e dei creditori nel termine di dieci giorni dalla predetta affissione;



- in data 13.10.2020 è pervenuto il parere del Ministero per lo Sviluppo Economico di cui all'art. 29 d.lgs.270/1999;
- il commissario ha evidenziato che:
 - I. che la società oggetto di procedura è interamente controllata dalla Papino Elettrodomestici spa che risulta: *“avere svolto e svolge tuttora l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, elettrodomestici, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio, televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per l'elettronica e l'informatica in genere. Nel tempo la Società ha sviluppato un'articolata rete di punti vendita sul territorio regionale ed extra regionale, stipulando accordi commerciali per l'utilizzazione di marchi noti come “Expert” (prima) e “Trony” (nel periodo più recente)”*;
 - II. che la società oggetto di procedura *“risulta avere svolto e svolge tuttora l'attività di commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, di elettrodomestici, mobili, articoli casalinghi e di arredamento, elettrodomestici, articoli idrotermosanitari, apparecchi radio, televisivi, telefonici, materiale elettrico, software, computer ed articoli per l'elettronica e l'informatica in genere. (...) in un unico punto vendita sito in Lentini (...) avvalendosi degli accordi commerciali stipulati dalla controllante Papino Elettrodomestici S.p.a. per l'utilizzazione di marchi noti come “Expert” (prima) e “Trony” (nel periodo più recente). La Società è stata volontariamente sciolta è posta in liquidazione in data 30/09/2011. Lo stato di liquidazione è stato revocato in data 29/02/2012;*
 - III. che –quanto alla situazione della Papino spa-: *“la situazione di difficoltà della PAPINO possa essere riconducibile anche al mutamento del mercato di riferimento, caratterizzato da un generalizzato calo dei consumi e da una crescita esponenziale degli*



acquisiti online che ha penalizzato (e penalizza) i punti di vendita fisici, va osservato che – nella specie – il fattore determinante della crisi sembra essere stato il venir meno della capacità di acquisto della società, conseguente ad una significativa e progressiva riduzione degli affidamenti da parte del sistema creditizio dell'anno 2018, e la coeva inadeguatezza dei mezzi propri a far fronte alla situazione venutasi a creatasi”, tant'è vero che questa è stata dichiarata in stato di insolvenza in data 13/01/2020 nell'ambito della cui procedura il commissario: “In data 17/02/2020, (...) ha depositato la relazione prevista dall'art. 28 del D. Lgs. 270/1999 esprimendo giudizio positivo circa la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali della PAPINO, mediante cessione (anche solo parziale) dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno”;

- IV. che *“Le cause dello stato di insolvenza della EMI sembrano direttamente riconducibili alla situazione di crisi che ha colpito la controllante PAPINO. Come si è detto sopra, la PAPINO era l'unico fornitore di merci della EMI. Essa provvedeva ad approvvigionare la Società e a riconoscere alla stessa, in relazione al fatturato, i premi che restituivano redditività all'impresa. La PAPINO è entrata in crisi nel corso dell'anno 2018. A seguito della riduzione degli affidamenti bancari, la Società - tra il 2018 ed il 2019 - ha cominciato a ridurre e persino estinguere le proprie passività nei confronti delle Banche. La conseguente carenza di idonee disponibilità liquide ha determinato un progressivo calo degli acquisti di nuove merci e l'impiego del magazzino esistente, via via sempre più obsoleto. Addirittura dal mese di maggio dell'anno 2019, la PAPINO risulta avere definitivamente cessato gli approvvigionamenti e proceduto, unicamente, a vendere le giacenze di merci esistenti”;*



- V. che i rapporti tra la Emi s.r.l. e la Papino spa “*appaiono connotati da una stretta dipendenza economico-finanziaria della prima dalla seconda ed anche da una significativa attività di direzione e coordinamento svolta dalla PAPINO.*”;
- VI. quanto alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione della società in procedura all’amministrazione straordinaria, il commissario ha evidenziato, quanto alle concrete prospettive di riequilibrio economico, esclusa la prospettiva del risanamento mediante programma di ristrutturazione, che “*Appare invece plausibile il riequilibrio economico mediante cessione del complesso aziendale della PAPINO. Come è stato già efficacemente osservato, chi acquista un complesso aziendale già produttivo di perdite, i cui fattori non possono essere disgregati per almeno due anni ex art. 63, comma 2, D. Lgs. 270/1999, acquista non per eliminare un concorrente dal mercato ma per risanare e valorizzare, in tutto o in parte, l’organizzazione aziendale acquisita. E, allora, appare ragionevole ritenere che l’azienda, in caso di cessione a soggetti terzi, specie se operanti nel medesimo settore, possano recuperare l’economicità perduta. Le attuali cause dello squilibrio (inadeguatezza finanziaria, carenza di investimenti, eccessività dei costi) sarebbero certamente rimosse con il collocamento dell’azienda o di suoi rami nella organizzazione imprenditoriale altrui, nel segno della discontinuità rispetto alla passata gestione. Nella specie, tenuto conto anche delle manifestazioni di interesse pervenute durante la procedura di concordato preventivo della controllante PAPINO (v.all.24) e delle informazioni richieste al sottoscritto Commissario Giudiziale in ordine alla possibile cessione del suddetto punto vendita della EMI, è ragionevole ritenere che la cessione del compendio aziendale possa avvenire a favore di soggetto già ben collocati nel mercato di riferimento, economicamente e imprenditorialmente sani ed affidabili¹⁵, e – quindi - che l’azienda possa indubbiamente recuperare la redditività e il riposizionamento sul mercato in condizioni di normalità, potendo beneficiare le attività cedute:*



- *di un adeguato approvvigionamento di prodotti e dell'ampiezza dell'assortimento assicurato da ciascuno dei potenziali cessionari ;*
- *della disponibilità di piattaforme per il commercio online già in uso a tutti i maggiori operatori del settore;*
- *degli investimenti pubblicitari e delle relative campagne già periodicamente effettuati in relazione ai marchi di riferimento, dai cessionari o dai gruppi di acquisto di affiliazione.*
- *della possibilità di riorganizzare la dimensione occupazionale ed il relativo costo del lavoro secondo quanto disposto dalla L. 428/90 e dall'art. 63 del D. Lgs. 270/99.”.*

Quanto alla opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, ha evidenziato che: *“nella specie, può - anche - ravvisarsi la opportunità di una gestione unitaria dell'insolvenza in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura madre della PAPINO ed anche di quelli della procedura ancillare della stessa EMI Come si è detto sopra, infatti, la PAPINO è proprietaria dell'immobile in cui è svolta l'attività della EMI. La gestione unitaria dell'insolvenza favorirebbe le attività liquidatorie di entrambe le procedure. L'immobile della PAPINO e l'azienda della EMI potrebbero essere cedute insieme (e tempestivamente) nell'ambito del programma di cessione della procedura madre già in corso di approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (che andrebbe all'uopo integrato, cfr. all.12), arricchendo così e rendendo più appetibile il compendio aziendale complessivamente posto in vendita e favorendo anche una rapida liquidazione degli assets anzidetti che, atomisticamente, potrebbero non avere lo stesso gradimento. Nell'ambito di una gestione unitaria dell'insolvenza, anche i rapporti economici e finanziari tra la EMI e la PAPINO potrebbero essere definiti e regolati con maggiore celerità e minori oneri, potendo l'unico Ufficio Commissariale avvalersi del bagaglio cognitivo e tecnico già*



maturato ed acquisito dal personale amministrativo della PAPINO che, in virtù del contratto di servizi anzidetto, ha prestato e presta alla EMI i servizi di gestione del magazzino e tenuta della contabilità, ivi compresa quella di magazzino, aggiornamento dei libri sociali, adempimento degli obblighi previsti dalla normativa fiscale previdenziale ed assistenziale, a mezzo di macchine elettroniche ed elettrocontabili. Senza trascurare che tale bagaglio cognitivo e tecnico agevolerebbe senz'altro sia la verifica del passivo della EMI quanto la realizzazione delle altre attività facenti parte della procedura ancillare (per lo più crediti commerciali e tributari). Senza trascurare che, come si detto sopra, la prosecuzione dell'attività della EMI sarebbe possibile sono nell'ambito di una gestione unitaria dell'insolvenza, caratterizzata dalla possibilità della EMU di godere dell'immobile della PAPINO e di utilizzare il magazzino già esistente (che in una alternativa fallimentare dovrebbero essere rivendicati dalla PAPINO). Tale prosecuzione dell'attività, di converso, arrecherebbe grossi benefici alla procedura madre della PAPINO perché, come si è detto, l'attività della EMI S.r.l. sarà in grado di produrre uno spostamento di cassa a favore della PAPINO stimata in Euro 465.000 (derivanti dalla somma dei flussi di pagamento per acquisto di articoli, come da contratto estimatorio, e per fitti passivi) Somma che potrà essere messa via via a servizio della continuazione dell'attività della procedura madre.”;

- il MISE ha espresso parere favorevole all'estensione della amministrazione straordinaria alla Emi s.r.l.;

ritenuto che sussistono i presupposti, sia soggettivi che oggettivi, per l'estensione a EMI s.r.l. della procedura di amministrazione straordinaria già aperta in favore di Papino Elettrodomestici spa. Infatti:



- Emi s.r.l. appartiene al c.d. “gruppo Papino” ai sensi dell’art. 80 c. 1 lett. b), per essere interamente e direttamente controllata da Papino Elettrodomestici s.p.a. (soggetta alla “procedura madre”, ed è stata dichiarata insolvente;
- appaiono condivisibili perché adeguatamente motivate e aderenti all’approfondimento tecnico documentato le conclusioni a cui è giunto il commissario giudiziale, secondo cui sussistono concrete prospettive di riequilibrio economico mediante la cessione dei beni e sussiste l’opportunità di gestire in modo unitario l’insolvenza nell’ambito del gruppo, avuto riguardo alla stretta connessione dell’attività d’impresa sotto il profilo economico-operativo, tale da far apparire antieconomica la gestione atomistica del loro dissesto, e da fare per contro ritenere auspicabile la dismissione coordinata dei relativi complessi aziendali in quanto più conveniente, sia per i creditori, sia per l’insieme degli interessi di ordine pubblico quali la tenuta dei livelli occupazionali e del comparto economico di riferimento;

P.T.M.

visti gli artt. 30, 32 e 80 e ss. D.L.vo n. 270/1999

DICHIARA l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della società della società Emi s.r.l. in estensione della procedura di amministrazione straordinaria a cui è sottoposta Papino Elettrodomestici s.p.a. (procedura madre);

ORDINA che il presente decreto sia comunicato e affisso a norma dell’articolo 8, comma 3 D. Lgs. n. 270/1999, e che ne sia data comunicazione, a cura della cancelleria, alla Regione Sicilia e al Comune di Belpasso;

DISPONE che le operazioni di verifica dello stato passivo proseguano come da sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12/11/2020.

Il Presidente

Mariano Sciacca



